

CAPITOLATO D'ONERI - REQUISITI

QUESITO n. 1:

Parte I, paragrafo 2.7 e paragrafi 5.2, 5.3 e 5.4

Con riferimento ai requisiti di specifici di capacità tecnico, economica e finanziaria di cui agli articoli 2.7, 5.2, 5.3, 5.4 e 9.3 lett. a), b), c), d) ed e) del Capitolato d'Oneri si chiede di confermare che i candidati già titolari di concessione, in quanto già in possesso dei suddetti requisiti in virtù delle attività svolte nell'ambito delle attuali concessioni e note a codesta Amministrazione, non siano tenuti ad attestare i requisiti medesimi e, conseguentemente, non debbano produrre la relativa documentazione.

Con particolare riguardo alla definizione di “gestore/i di reti di sistemi” riportata al punto 57 del Nomenclatore Unico delle Definizioni si chiede quindi di confermare che in tale definizione rientrino i soggetti già titolari di concessione, in quanto gestori delle reti componenti il sistema informatico e telematico di raccolta del gioco lecito tramite apparecchi da divertimento ed intrattenimento, costituite ciascuna da un numero minimo di 5.000 punti terminali di accesso per il collegamento degli apparecchi medesimi.

Quanto sopra, anche in considerazione del fatto che ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DD 15 settembre 2009 n. 1079, i soggetti già titolari di concessione conseguono l'aggiudicazione definitiva, sin dall'esito della procedura di selezione, qualora ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo art. 5, comma 2 del su citato DD.

Infine, in considerazione del fatto che la documentazione relativa alla sussistenza di dette condizioni è in possesso di codesta Amministrazione, anche con riferimento ai paragrafi 8.8 e 16.2 lett. g) del Capitolato d'Oneri si richiede, altresì, di confermare che nessuna ulteriore documentazione e/o dichiarazione debba essere prodotta dagli attuali concessionari né in sede di domanda di partecipazione, né ai fini della stipula dell'atto di convenzione.

In caso di risposta negativa con riferimento all'attestazione dei requisiti di operatore di gioco e gestore di reti di sistemi di cui ai paragrafi 5.2 lett. a) e b), si chiede se sia sufficiente, ai fini dell'attestazione, la produzione di copia anche non autenticata dell'attuale concessione e copia autentica della certificazione del sistema di gestione per la Qualità, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 : 2008, relativa alla “Assistenza tecnica, conduzione tecnica, operativa e organizzativa della rete e dei sistemi per la gestione telematica del gioco lecito, effettuato mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento” nel caso in cui il candidato già concessionario ne sia in possesso.

RISPOSTA

Tutti i candidati , ivi compresi quelli che siano già titolari di concessione alla data di presentazione della domanda di partecipazione, sono tenuti a presentare l'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal capitolato d'oneri.

Con riferimento alla definizione di “Gestore di rete di sistemi” di cui al punto 57 del Nomenclatore Unico delle Definizioni, si conferma che in tale definizione rientrano anche i soggetti già titolari di concessione.

Con riferimento al paragrafo 8.8, essendo i requisiti oggetto di valutazione da parte della commissione di selezione, gli stessi devono essere attestati dal candidato, sia pure in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, come riportato direttamente negli allegati A1 , A2 e A3.

In relazione alla documentazione da produrre per quanto concerne le qualificazioni di “Operatore di gioco” e di “Gestore di rete di sistemi” di cui al paragrafo 5.2 del Capitolato d'oneri, si conferma quale documentazione sufficiente ad attestare il possesso di tali requisiti la copia della convenzione di concessione in essere con AAMS per l'esercizio del gioco lecito tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento e la certificazione del sistema di gestione per la Qualità, conforme alle norme UNI EN ISO 9001 : 2008, relativa alla “Assistenza tecnica, conduzione tecnica, operativa e organizzativa della rete e dei sistemi per la gestione telematica del gioco lecito, effettuato mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento” di cui il candidato già concessionario sia in possesso.

E' ammessa al medesimo fine anche la dichiarazione di possedere le suddette qualificazioni nella forma del D.P.R. 445/2000.

QUESITO 2:

Ai fini della dichiarazione di cui all'allegato 5 al Capitolato d'Oneri, qualora il candidato presenti alle proprie spalle una "catena societaria" con sequenza di partecipazioni (dirette/indirette) superiori al 2% soltanto da parte di più società di capitali (società "Alfa", società "Beta", società "Gamma") nella cui compagine non risultino soci persone fisiche e, pertanto, non vi sia alcuna partecipazione superiore al 2% (né diretta, né indiretta, né mediante altre società di capitali) nella compagine del candidato da parte di soci persone fisiche,

si chiede di confermare che nessuna persona fisica che rivesta le cariche di legale rappresentante/amministratore/direttore generale delle società di capitali "Alfa", "Beta" e "Gamma" dovrà rilasciare la dichiarazione di cui all'allegato 5 del Capitolato d'Oneri.

QUESITO 3:

Ai fini della dichiarazione di cui all'allegato 5 al Capitolato d'Oneri, qualora il candidato sia controllato al 100% da una società di capitali "Alfa" a sua volta partecipata (in misura superiore al 2%) da una ulteriore società di capitali "Beta" e quest'ultima abbia nella propria compagine più soci persone fisiche tutti con partecipazione superiore al 2% ma inferiore al 50% (ad esempio: Tizio 49%, Caio 48% e Sempronio 3%),

si chiede di confermare che:

1) in tal caso i soci persone fisiche di "Beta" non possono considerarsi come partecipanti indiretti al capitale sociale del candidato perché nessuno di loro ha una partecipazione di controllo in Beta. Una partecipazione di controllo (e cioè almeno pari al 51%) sarebbe infatti l'unica condizione in grado di giustificare l'effettiva partecipazione indiretta superiore al 2% (da parte dei soci "Beta") nel capitale sociale del candidato.

2) Ne deriva che nessun socio persona fisica in "Beta" e, per l'effetto, nessun amministratore / direttore generale delle società "Alfa" e "Beta" dovrà rendere la dichiarazione di cui all'allegato 5 al Capitolato d'Oneri.

QUESITO 4:

In relazione all'art. 4.3 del Capitolato di Oneri e all'individuazione dei "*Soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche...*", nonché in relazione alle dichiarazioni di cui agli artt. 8.6 e 8.7, si chiede di confermare se la nozione di "partecipazione indiretta al capitale" presupponga che, allorquando la partecipazione della persona fisica avvenga attraverso altra società di capitali, tale società debba essere in una situazione di controllo rispetto al candidato. **Ad esempio:** nel caso in cui il capitale sociale del candidato sia ripartito tra la società Alfa, la quale ne detiene il 60%, e la società Beta, che ne detiene il 40% ed il capitale sociale del socio di minoranza Beta è ripartito pariteticamente tra

Tizio (50%) e Caio (50%), si chiede di confermare che Tizio e Caio non possono considerarsi persone fisiche che partecipano indirettamente al capitale del Candidato in misura superiore al 2% in quanto nessuno dei due ha una partecipazione maggioritaria in Beta.

QUESITO 5 :

In relazione all'art. 4.3 del capitolato di oneri e all'individuazione dei "*soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche...*", nonché in relazione alle dichiarazioni di cui agli artt. 8.6 e 8.7, si chiede di confermare che, qualora il Candidato sia controllato da un fondo gestito da una società di gestione del risparmio ("SGR"), non assumano rilevanza, ai fini dei suindicati articoli, le eventuali persone fisiche che detengano una partecipazione nel capitale della SGR.

RISPOSTA AI QUESITI nn. 2- 3- 4- 5

È onere del candidato verificare in base all'intera normativa vigente, anche di settore, i soggetti che devono rendere le prescritte dichiarazioni.

La dichiarazione di cui all'allegato A5 va resa comunque, tra gli altri, da parte di legali rappresentanti, componenti dell'organo di amministrazione e direttori generali delle società di capitali tramite le quali i soci persone fisiche detengono la partecipazione al capitale al capitale o al patrimonio superiore al 2%

QUESITO 6:

Con riferimento all'art. 4.1, terzo paragrafo, e all'art. 8.3 lett. q) del Capitolato di Oneri ed al relativo impegno da parte del candidato società di capitali a prevedere e mantenere nel proprio statuto sociale "*idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori*", si richiede di confermare se ai fini individuati sia sufficiente che uno statuto sociale preveda - fatto salvo il disposto dell'art. 2391 in tema di interessi degli amministratori e l'esperimento della relativa procedura (debitamente richiamata in statuto) - (i) l'astensione dalle deliberazioni da parte di consiglieri di amministrazione in conflitto di interessi, (ii) il computo di tali amministratori solo ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo dell'organo e non deliberativo, (iii) la riserva al Consiglio di Amministrazione, quale organo collegiale, delle deliberazioni aventi ad oggetto operazioni con parti correlate (come da definizione CONSOB). In caso contrario, si richiede di meglio precisare la locuzione "*idonee misure atte a prevenire i conflitti di interesse degli amministratori*".

RISPOSTA

Per evidenziare l'adempimento dell'obbligo prescritto dal paragrafo 4.1 del Capitolato d'oneri il candidato deve attenersi alle prescrizioni della intera normativa vigente in materia.

QUESITO n. 7:

Si chiede se la produzione di copia dei bilanci 2009 e 2010 e delle relative relazioni rilasciate dalla società di revisione contabile iscritta all'albo tenuto dalla Consob siano ritenute sufficienti ai fini di comprovare il livello di fatturato di cui al par. 5.3, terzo comma, del capitolato d'onori.

RISPOSTA

La risposta è affermativa.

QUESITO n. 8:

Con riferimento al **Capitolato d'oneri par. 5.4** *“I requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale per l'ammissione alla procedura di selezione consistono in una comprovata competenza, maturata dalle imprese individuali, dalle società di persone, dalle società di capitali, da almeno una delle società consortili, da almeno un componente dei consorzi, da almeno una delle imprese costituite in raggruppamento temporaneo, in Italia od all'estero, come gestore di reti di sistemi. Tale capacità tecnico-infrastrutturale deve essere non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico e relativi allegati e deve essere comprovata da una relazione tecnica sottoscritta da un soggetto indipendente abilitato. ..omissis..”* **si chiedono** indicazioni in ordine a quali requisiti e/o abilitazioni il soggetto indipendente abilitato debba possedere per poter validamente sottoscrivere la relazione tecnica.

QUESITO n. 9:

Ai sensi del paragrafo 5.4 del Capitolato d'Oneri, il candidato deve dimostrare comprovata competenza come gestore di reti di sistemi attraverso una relazione tecnica sottoscritta da un soggetto indipendente abilitato.

1. Si chiede di chiarire la qualifica del soggetto indipendente abilitato;
2. In via esemplificativa, una società iscritta all'elenco dei monitori qualificati DigitPA, è un soggetto ritenuto rispondente alle caratteristiche del paragrafo 5.4 del Capitolato d'oneri?
3. In via esemplificativa, un Perito/Ingegnere iscritto nel relativo albo professionale, non appartenente all'organizzazione del candidato, è un soggetto ritenuto rispondente alle caratteristiche del paragrafo 5.4 del Capitolato d'oneri?

QUESITO n. 10:

Con riferimento al par. 5.4 del Capitolato d'oneri e, in particolare, al requisito di esperienza di "gestore di reti di sistemi", si richiede conferma che il "soggetto indipendente abilitato" che comprovi la capacità tecnico-infrastrutturale richiesta mediante la sottoscrizione di apposita relazione possa essere un perito informatico iscritto ad un Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio di un Tribunale italiano

RISPOSTA nn. 8 - 9 - 10

Per *“soggetto indipendente abilitato”* è da intendersi un tecnico o un professionista operante nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni, che non svolga la propria attività alle dirette dipendenze del candidato o di altra società ad esso collegata e possieda competenze idonee, non auto referenziate, a rilevare le caratteristiche tecnico-strutturali di una rete di sistemi delle dimensioni richieste.

Si ritiene che la risposta esaurisca anche le richieste di cui ai punti 2 e 3 del quesito n. 9.

QUESITO n. 11:

La definizione n. 57 del Nomenclatore Unico delle Definizioni indica il “gestore di rete di sistemi” come il soggetto con competenze specialistiche nella gestione di reti di sistemi informatici e telematici costituiti complessivamente da un numero minimo di 2500 "*punti terminali*". Nella nozione di "*punti terminali*" sono ricompresi gli apparecchi da divertimento ed intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del TULPS?

RISPOSTA

La risposta è affermativa.

QUESITO n. 12:

In relazione all'art. 5.3 del Capitolato d'oneri, si chiede conferma se per "fatturato" si intende il "Totale Valore della produzione" inserito nel conto economico redatto secondo i principi dell'art. 2425 del codice civile.

QUESITO n. 13:

Con riferimento al par. 5.3 del Capitolato d'oneri e, in particolare, ai fatturati richiesti all'"operatore di gioco", si richiede di precisare:

- a) se per fatturato possa essere correttamente interpretato il valore della produzione registrato nel bilancio dell'operatore, inteso come importo totale delle vendite e delle prestazioni derivanti o comunque attinenti alle attività svolte come operatore di gioco
- b) se per attività svolte come operatore di gioco siano correttamente interpretabili tutte le attività svolte quale concessionario di uno o più dei prodotti di gioco presenti nel "portafoglio" AAMS ovvero come soggetto che effettua attività di raccolta degli stessi giochi su incarico di un concessionario
- c) se per "*idonea documentazione asseverata da una società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla Consob*" possa essere correttamente intesa la certificazione di bilancio dell'operatore di gioco per gli esercizi 2009 e \ o 2010

RISPOSTA nn. 12 - 13

12) - 13.a) Il paragrafo 5.3 del capitolato d'oneri indica espressamente che il fatturato vada inteso come ammontare dei ricavi dell'operatore di gioco per i servizi prestati.

13.b) Ai fini dell'individuazione delle attività svolte come operatore di gioco si deve tener presente la definizione contenuta nel punto 67 del Nomenclatore unico delle definizioni. Ne discende la rilevanza delle attività di raccolta svolte sulla base di un valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato, ove previsto, dall'"autorità competente nello Stato in cui l'operatore ha la sede legale o quella operativa

13.c) La risposta è affermativa, se i bilanci sono certificati da società di revisione contabile tra quelle di cui all'albo tenuto dalla Consob.

QUESITO n. 14:

L'art. 5.5 del Capitolato d'Oneri prevede che il candidato possa avvalersi di "società direttamente controllate o controllanti" al fine di dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-infrastrutturali stabiliti rispettivamente dagli articoli 5.3 e 5.4. L'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), disciplinante l'istituto dell' "avvalimento", prevede che il concorrente, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi o forniture, possa soddisfare qualsiasi requisito di "carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo [...] avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto" (anche terzo). Si richiede ad AAMS di confermare che il candidato possa avvalersi di un'altra società, oltre che per dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-infrastrutturali espressamente richiamati dall'art. 5.5., anche per dimostrare la qualificazione come operatore di gioco e gestore di reti di sistema (requisiti richiesti dall'art. 5.2) nonché se a tal fine il candidato possa avvalersi dei requisiti posseduti, a titolo esemplificativo, da una società appartenente allo stesso gruppo di appartenenza del candidato, ma non "direttamente controllata o controllante" il candidato medesimo.

RISPOSTA

Il paragrafo 5.5 del capitolato d'onere consente al candidato di avvalersi di società terze non solo "direttamente controllanti o controllate" ma anche "in qualunque altra forma consentita dalle leggi vigenti", e ciò ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-infrastrutturale, imponendo la presentazione - così come previsto nel medesimo par. 5.5 alla lettera f) - di idonea dichiarazione resa nelle forme del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesti il legame giuridico esistente tra il candidato ed l'impresa ausiliaria.

Si chiarisce in proposito che la Commissione di selezione valuterà caso per caso la ricorrenza dei presupposti previsti dalla normativa in materia di avvalimento secondo le regole previste nella procedura di selezione.

QUESITO n. 15:

Si richiede di chiarire se l'iscrizione come "terzo incaricato alla raccolta" possa essere equiparata alla qualificazione di operatore di gioco.

RISPOSTA

Conformemente alla definizione di operatore di gioco contenuta nel punto 67 del Nomenclatore unico delle definizioni, tale qualificazione è posseduta tra l'altro dai soggetti che effettuino o abbiano effettuato la raccolta per la specifica tipologia di gioco oggetto della procedura di selezione comunque autorizzata in Italia.

QUESITO n. 16

Con riferimento al par. 5.2 del Capitolato d'oneri e, in particolare, al requisito di esperienza di "operatore di gioco", si richiede di precisare se per "titoli abilitativi", possano essere correttamente intese le licenze di cui all'articolo 86 od 88 del TULPS ovvero la titolarità dei rapporti contrattuali funzionali all'esercizio delle attività di gioco mediante apparecchi e terminali di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS

RISPOSTA

Coerentemente con la definizione di operatore di gioco contenuta al punto 67 del Nomenclatore Unico delle definizioni " il valido ed efficace titolo abilitativo, rilasciato ove previsto, dall'Autorità competente dello Stato in cui l'operatore di gioco ha la sede legale, ovvero la sede operativa;" comprende le licenze di cui all'articolo 86 od 88 del TULPS.

QUESITO n. 17:

Al capitolato d'oneri è previsto specificatamente che:

“I requisiti di capacità tecnico-infrastrutturale per l'ammissione alla procedura di selezione consistono in una comprovata competenza” maturata dai potenziali candidati “in Italia od all'estero;”.

Tale capacità tecnico-infrastrutturale deve essere in grado di soddisfare la gestione di almeno duemilacinquecento (2500) punti terminali e deve essere comprovata da una relazione tecnica sottoscritta da un soggetto indipendente abilitato.

Si richiede se la qualifica del candidato come gestore di rete di sistemi possa essere soddisfatta:

con la dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/00 di essere titolare, in qualità di concessionario del gioco pubblico a distanza, ai sensi dell'art. 24, comma 11-26, della legge n. 88/09, e di fornitore di servizi di connettività (SERVICE PROVIDER) di 2500 conti di gioco, attivati regolarmente;

Si richiede altresì se la qualifica del gestore di reti di sistema che collega 2500 IP soddisfi il requisito, richiesto per la partecipazione al bando da parte del candidato come individuato al cap. 5-3 del capitolato d'oneri. E quindi se il requisito del fatturato specifico, richiesto al 5.3 (capitolato d'oneri) possa essere individuato dalle movimentazioni “lorde” dei conti di gioco.

Si richiede a Codesta Spett.le Amministrazione, ai fini della soddisfazione del requisito della capacità tecnico-infrastrutturale, se le reti di sistemi informatici e telematici, costituiti complessivamente da un numero minimo di 2.500 terminali, possono essere localizzate anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

Si richiede infine se soddisfi il requisito del fatturato specifico come operatore di gioco la raccolta lorda dagli apparecchi da intrattenimento comma 6°, 6b e/o comma 7 effettuata dal gestore come definito al punto 56 del nomenclatore unico delle definizioni, dove si legge che per gestore si *“indica il soggetto che, in quanto proprietario, possessore o detentore a qualunque titolo di apparecchi di gioco AWP, sia incaricato dal concessionario, attraverso rapporto contrattuale, delle attività consistenti nella messa a disposizione degli apparecchi di gioco e nelle azioni necessarie al funzionamento degli stessi presso gli esercizi con modalità conformi alle prescrizioni normativa in materia nonché nell'eventuale messa a disposizione dell'importo residuo”.*

RISPOSTA

Ai fini della soddisfazione del requisito di capacità tecnico-infrastrutturale richiesto dalla procedura di selezione, i punti terminali, per i quali è previsto un numero minimo pari a 2.500, possono essere localizzati anche al di fuori dello Spazio Economico Europeo. Le

dichiarazione rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 sono ammesse ove previste dalla normativa vigente.

Ai fini della procedura di selezione, per punto terminale è da intendersi ogni apparecchiatura collegata ad una rete di cui il candidato abbia la completa disponibilità e capacità di gestione.

Con riferimento all'ultimo punto, il requisito del fatturato va riferito all'operatore di gioco di cui al punto 67 del Nomenclatore unico delle definizioni e va inteso come ammontare dei ricavi.